

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 06-08-2008
REGIONE BASILICATA
Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2008.
Fonte: B.U. REGIONE BASILICATA N. 35 del 6 agosto 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

(omissis)

ARTICOLO 19 - Interventi di sostegno allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica

1. L'importo finalizzato allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, per l'anno 2008 è incrementato di €2.000.000,00.

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0480.02 "Sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008.

ARTICOLO 20 - Modifiche alla Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata"

1. All'art. 14 della Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall'art. 13, comma 11 della Legge Regionale 11/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3.bis L'Ufficio regionale competente in materia di personale provvede alla predisposizione e alla liquidazione delle competenze stipendiali del Direttore. Agli oneri relativi si provvede mediante le risorse finanziarie stanziata sulla UPB 0131.01 del bilancio regionale. Al Direttore si applicano gli istituti previdenziali e assistenziali propri del personale dirigenziale regionale".

(omissis)

ARTICOLO 28 - Contributi per le spese di funzionamento dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.)

1. Il finanziamento relativo all'esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.), fissato all'art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, in €2.000.000,00 è incrementato di €100.000,00.

2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) per le spese di gestione relativa all'esercizio finanziario 2008, per effetto dell'incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di €2.100.000,00.

3. L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 conseguenti all'incremento di cui ai precedenti commi.

4. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

(omissis)

ARTICOLO 43 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 26 "Norme per la promozione ed il sostegno dell'attività delle Università della Terza Età in Basilicata"

1. L'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1998, n. 26, è sostituito con :

1. "I contributi di cui all'art. 2 sono concessi a parziale copertura dei costi nella seguente misura: fino al 50% delle spese riportate nel conto consuntivo dell'anno precedente rispetto alla domanda di contributo".
2. "A favore delle Università delle Terza Età di nuova istituzione il contributo sarà determinato sulla base dei criteri contenuti nel Programma annuale di riparto di cui al successivo art. 7".

(omissis)

ARTICOLO 48 - Gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. La gestione straordinaria di cui all'art. 10 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre 2008.